Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 18 gennaio 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **926**.
Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato . . . . . . Pag. 434

Avviso di rettifica: (Legge 29 novembre 1973, n. 835). Pag. 434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973.
Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed alla delegazione speciale di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 . . Pag. 435

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.
Inserimento di comuni nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico . . . . Pag. 435

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta . . . . Pag. 436

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro . . . . Pag. 436

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia . . . . Pag. 436

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Aosta . . . . Pag. 437

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta . . . . Pag. 437

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1973.
Versamento da parte delle compagnie e dei gruppi portuali delle somme percepite per addizionali tariffarie di pertinenza del fondo assistenza sociale lavoratori portuali. Pag. 437

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1973.
Norme per l'attuazione dell'intervento sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano . . . Pag. 438

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Salone internazionale delle arti domestiche casa '74 », in Torino . . . . Pag. 439

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.
Misura delle quote dovute dagli iscritti al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1974 . . Pag. 439

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.
Determinazione, per il biennio 1974-75, della misura dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti . . . . . . Pag. 439

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Castelvecchio Calvisio . . . . Pag. 440

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Pescasseroli . . . . Pag. 440

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 169-NA ». Pag. 441

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edificatrice e di consumo « Cinque giornate », con sede in Milano Pag. 441

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . Pag. 441

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di entomologia agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia . Pag. 441

Vacanza della prima cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina . Pag. 441

Vacanza della cattedra di anestesiologia e rianimazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma . Pag. 441

Vacanza della cattedra di teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma Pag. 441

Vacanza della seconda cattedra di igiene presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo Pag. 441

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 441

Autorizzazione al comune di Bomarzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 442

Autorizzazione al comune di Ponsacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 442

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 442

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 442

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 442

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno - Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali:

Nomina di membri aggregati alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva . Pag. 443

Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva. Pag. 443

Ministero dell'interno: Errata-corrige . Pag. 443

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1971-72 . . Pag. 443

REGIONI

Regione Calabria:

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1973, n. **18.**

Norme per la delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali . . . Pag. 446

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. **19.**

Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1973-74 . . . . . . Pag. 448

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. **20.**

Provvedimenti per agevolare il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili . . Pag. 449

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. **21.**

Variazioni al bilancio regionale per l'anno finanziario 1972. Pag. 450

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. **22.**

Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e ordinamento dell'organo regionale di controllo . . . Pag. 450

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. **23.**

Interventi in favore dell'agricoltura nel settore dei miglioramenti fondiari . . . . . Pag. 455

Regione Veneto:

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. **26.**

Norme per la concessione di contributi a favore di musei di enti locali o di interesse locale ai fini della sicurezza del patrimonio storico-artistico . . . . Pag. 455

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **926.**

Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, è dovuta, ai sensi della legge 4 maggio 1951, n. 538, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura, con le stesse modalità di concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è abrogato.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per l'esercizio 1973, per L. 700 milioni si farà fronte mediante riduzione della autorizzazione per lo stesso anno, concessa dall'articolo 15, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di cui al capitolo n. 5621 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in L. 1.400.000.000 si provvederà mediante riduzione dei capitoli n. 1553 (milioni 350), n. 1747 (milioni 700) e n. 5701 (milioni 350) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 29 novembre 1973, n. 835)

Nel secondo comma dell'art. 27 della legge 29 novembre 1973, n. 835, concernente « Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 29 dicembre 1973, dove è scritto: « ... disponibilità del capitolo *5323*...», leggasi: « ... disponibilità del capitolo *3523*... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973.

Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed alla delegazione speciale di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visti i propri decreti in data 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 3, foglio n. 245 e 12 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 4, foglio n. 182, con il primo dei quali si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 9 novembre 1971-8 novembre 1973 mentre con il secondo è stata disposta la ripartizione delle attribuzioni e l'assegnazione dei componenti tra le sezioni del suddetto consesso;

Visto il proprio decreto 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 3, foglio n. 254, con il quale è stata rinnovata la composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dello art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

Ritenuto che il prof. Ettore Messina, incaricato alla Università di Roma della cattedra di impianti di potabilizzazione e di trattamento può essere nominato membro esperto del predetto consesso, in sostituzione del prof. Saul Greco deceduto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il professor Ettore Messina è nominato membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione del prof. Saul Greco, ed è assegnato alle sezioni 2ª, 3ª, 4ª e alla delegazione speciale della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1973
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 368

(220)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Inserimento di comuni nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;

Viste le richieste avanzate dalle amministrazioni interessate ad ottenere l'inserimento dei rispettivi territori in una delle zone di controllo;

Visti i pareri espressi in merito dai competenti comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nelle sedute del 17 e 18 dicembre 1973;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1.

Sono inseriti nella zona « A » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Torino:
Brandizzo, Bruzolo, Carmagnola, Chieri, Ciriè, Ivrea.

Provincia di Cuneo:
Dronero, Robilante, Roccavione, Verzuolo.

Provincia di Vercelli:
Crescentino, Vercelli.

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Milano:
Bertonico, Cassano d'Adda, Fombio.

Provincia di Brescia:
Gianico, Marone, Pisogne.

Provincia di Como:
Bulciago.

Provincia di Bergamo:
Lovere.

Provincia di Pavia:
Ferrera Erbognone.

REGIONE VENETO

Provincia di Belluno:
Ospitale di Cadore.

Provincia di Padova:
Limena, Monselice.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Modena:
Fiorano Modenese, Maranello.

Provincia di Ravenna:
Faenza.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(245)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di le seguenti: ni delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	4.233
Salariati fissi:		
comuni	»	3.618
qualificati	»	3.970
specializzati	»	4.321

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(237)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Nuoro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	3.366
Salariati fissi:		
comuni	»	3.271
qualificati	»	3.707
specializzati	»	4.143

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(235)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Pavia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	4.754
Salariati fissi:		
comuni	»	3.458
qualificati	»	3.884
specializzati	»	4.311

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(234)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Aosta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . L. 5.144

Salariati fissi:

comuni . . . » 2.994

qualificati . . . » 3.235

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(241)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Caltanissetta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.205

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.565

qualificati . . . . » 2.883

specializzati . . . . » 3.245

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(238)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1973.

Versamento da parte delle compagnie e dei gruppi portuali delle somme percepite per addizionali tariffarie di pertinenza del fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione presso il Ministero della marina mercantile del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali »;

Vista la deliberazione del comitato di amministrazione del fondo, adottata, ai sensi dell'art. 5 della surrichiamata legge 22 marzo 1967, n. 161, nella seduta del 29 novembre 1973 in merito alle modalità di versamento dei contributi dovuti al fondo stesso dalle compagnie e dai gruppi portuali;

Considerata la necessità di assicurare il regolare afflusso dei predetti contributi, allo scopo di garantire il conseguimento dei fini istituzionali del fondo mediante la continuità di erogazione delle prestazioni dovute ai lavoratori portuali;

Decreta:

1) Le somme percepite dalle compagnie e dai gruppi portuali per addizionali tariffarie di pertinenza del fondo assistenza sociale lavoratori portuali debbono essere versate contestualmente all'incasso delle fatture emesse a carico degli utenti per prestazioni fornite dalle compagnie e dai gruppi stessi.

I contributi dovuti al fondo dalle compagnie e dai gruppi devono essere versati anche sulle somme dagli stessi riscosse a titolo di anticipazione sull'importo delle fatture o note di lavoro, nella misura percentuale fissata dalle disposizioni ministeriali in vigore.

2) Le compagnie ed i gruppi portuali sono tenuti ad adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi e contabili per conferire all'istituto di credito, che disimpegna il servizio di cassa, formale delega ad enucleare dall'importo complessivo delle singole fatture l'ammontare delle addizionali di spettanza del fondo che, a cura del medesimo istituto di credito, dovranno essere accreditate con pari valuta sul conto corrente n. 201545 intestato a « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » presso il Ministero della marina mercantile, aperto presso la Banca nazionale del lavoro, filiale di Roma.

Conseguentemente le compagnie ed i gruppi portuali emetteranno note di lavoro nelle quali figurino espressamente indicati in modo distinto sia le singole addizionali tariffarie di pertinenza del fondo, sia il loro ammontare complessivo.

3) Gli interessi corrisposti dagli utenti alle compagnie ed ai gruppi portuali per ritardato pagamento delle fatture vanno del pari accreditati al fondo per la quota concernente le addizionali tariffarie di competenza, fermo restando il diritto dell'amministrazione del fondo di addebitare alle singole compagnie ed ai gruppi portuali inadempienti le somme relative agli interessi bancari sull'ammontare dei contributi non versati nei termini e secondo le modalità sopra indicati.

4) Anche nei porti in cui l'esazione delle fatture e delle note di lavoro viene attualmente effettuata mediante l'intervento diretto o indiretto di enti portuali, le compagnie hanno l'obbligo di procedere sotto la propria diretta responsabilità al versamento dei contributi, nei modi e nei termini di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente decreto.

Conseguentemente gli enti portuali interessati sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari affinchè i contributi dovuti al fondo siano sollecitamente svincolati e messi a disposizione delle compagnie portuali, avendo cura che queste provvedano al contestuale versamento degli stessi sul conto corrente n. 201545 intestato a « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » presso il Ministero della marina mercantile, aperto presso la Banca nazionale del lavoro, filiale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1973

Il Ministro: PIERACCINI

(225)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1973.

Norme per l'attuazione dell'intervento sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio del 15 luglio 1968 recante le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Visto il regolamento (CEE) n. 1107/68 della commissione del 27 luglio 1968 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 4 aprile 1957, con il quale è stato affidato l'incarico della vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio grana padano al Consorzio per la tutela del formaggio grana padano, Padangrana, con sede legale in Milano;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 25 giugno 1957, con il quale è stato affidato l'incarico della vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio parmigiano reggiano al Consorzio del formaggio parmigiano reggiano, con sede legale in Reggio Emilia;

Considerato che gli statuti e i regolamenti di marchiatura dei predetti consorzi prevedono già rigorose forme di vigilanza in loco presso i caseifici associati;

Considerato che, per ottemperare agli obblighi dettati dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *b*), del predetto regolamento (CEE) n. 1107/68, occorre prevedere anche la marchiatura del grana padano fresco destinato allo intervento ed è pertanto necessario che il Consorzio per la tutela del formaggio grana padano rechi opportuna modifica al proprio regolamento di marchiatura, secondo la procedura indicata nell'art. 24 dello statuto del consorzio medesimo;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) stabilisce ogni anno con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le modalità per l'attuazione dell'intervento sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, in conformità delle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 971/68 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1107/69, l'A.I.M.A. ammette all'intervento solo i prodotti dei caseifici associati al Consorzio per la tutela del formaggio grana padano, Padangrana, e al Consorzio del formaggio parmigiano reggiano, purché i caseifici stessi tengano una contabilità dalla quale risulti chiaramente la quantità, espressa in quintali, di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano, nonché le quantità, espresse in forme, di formaggio prodotto e di formaggio venduto.

Art. 3.

I registri per la contabilità di cui al precedente art. 2 devono avere le pagine numerate ed essere vidimati dai rispettivi consorzi di tutela, i quali garantiscono la regolare tenuta della contabilità.

Art. 4.

Le forme di grana padano fresco, offerto all'intervento, devono essere state marchiate in maniera indelebile il giorno successivo a quello della loro produzione, con l'indicazione del giorno e del mese di fabbricazione.

Art. 5.

L'esistenza delle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 971/68 e 1107/68 per l'ammissione all'intervento, si intende soddisfatta dall'applicazione delle norme che disciplinano l'attività dei consorzi di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza, di cui all'art. 2 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1107/68, l'A.I.M.A. acquisisce dai predetti consorzi l'attestazione, per ogni singolo caseificio produttore, che detta vigilanza è stata regolarmente effettuata in loco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(226)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Salone internazionale delle arti domestiche casa '74 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Salone internazionale delle arti domestiche casa '74 » che avrà luogo a Torino dal 28 marzo all'8 aprile 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(102)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Misura delle quote dovute dagli iscritti al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1974.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 18 ottobre 1973, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisi ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1974, per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 18 ottobre 1973 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1974, per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 7 gennaio 1974

Il Ministro: ZAGARI

MISURA DELLE QUOTE DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Il consiglio nazionale, a norma dell'art. 20, comma *f*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dell'art. 27 del regolamento per la esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 18 ottobre 1973 di mantenere immutate le quote annuali ad esso dovute dagli iscritti agli ordini regionali ed interregionali e, pertanto:

1) le quote annuali dovute al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le spese del suo funzionamento, dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono stabilite per l'anno 1974 nella misura di L. 6000 per ciascun iscritto;

2) le quote annuali di cui al punto precedente sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dello Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

(287)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Determinazione, per il biennio 1974-75, della misura dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e gli articoli 24 e 5 rispettivamente delle leggi 4 marzo 1958, n. 179 e 11 novembre 1971, n. 1046;

Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1972 con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1972-73, delle misure del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla predetta Cassa di previdenza e del contributo indiretto sulle opere dovuto dai committenti ai sensi delle precitate leggi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle misure dei medesimi contributi per il biennio 1974-75;

Decreta:

Il contributo individuale di cui all'art. 23, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, modificato dall'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è determinato, per il biennio 1974-75, nella misura di L. 144.000 (centoqua-

rantaquattromila) annue ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il contributo indiretto dovuto alla suddetta Cassa dai committenti ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dall'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è determinato per il medesimo biennio 1974-75, nella misura del due per mille del costo delle opere ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 6 e 7 del richiamato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(333)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Castelvecchio Calvisio.

Relazione illustrativa

Con decreto del 25 settembre 1973 del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il consiglio comunale di Castelvecchio Calvisio e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dott. Ugo Jaboni.

Alla scadenza dei tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Castelvecchio Calvisio è tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Il commissario straordinario, infatti, ha tuttora in corso la trattazione di un complesso di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti alla esecuzione di opere pubbliche di particolare rilievo, all'appalto di cospicui lavori per il risanamento igienico del centro abitato, alla disciplina del servizio di nettezza urbana e ad altri urgenti problemi di interesse cittadino.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna è stata disposta la proroga della gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore con l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

L'Aquila, addì 26 dicembre 1973

Il prefetto: CULCASI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto del 25 settembre 1973 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Castelvecchio Calvisio e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dott. Ugo Jaboni;

Considerato che, venuto a scadere il termine dei tre mesi stabilito, per la gestione commissariale, del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi di carattere amministrativo, che la gestione straordinaria venga prorogata, per consentire al commissario di portare a termine la trattazione di molteplici provvedimenti di particolare importanza per il comune;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Castelvecchio Calvisio affidata al vice prefetto ispettore dott. Ugo Jaboni con il citato decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata ai termini di legge, per i motivi di cui in premessa.

L'Aquila, addì 26 dicembre 1973

Il prefetto: CULCASI

(312)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Pescasseroli.

Relazione illustrativa

Con decreto del 25 settembre 1973 del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il consiglio comunale di Pescasseroli e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Alessandro Colagrande.

Alla scadenza dei tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Pescasseroli è tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Il commissario straordinario, infatti, ha tuttora in corso la trattazione di un complesso di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti alla esecuzione di opere pubbliche di particolare rilievo, all'appalto di cospicui lavori per il risanamento igienico del centro abitato, alla disciplina del servizio di nettezza urbana e ad altri urgenti problemi di interesse cittadino.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna è stata disposta la proroga della gestione predetta ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore con l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

L'Aquila, addì 26 dicembre 1973

Il prefetto: CULCASI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto del 25 settembre 1973 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Pescasseroli e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Alessandro Colagrande;

Considerato che, venuto a scadere il termine dei tre mesi stabilito, per la gestione commissariale, del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi di carattere amministrativo, che la gestione straordinaria venga prorogata, per consentire al commissario di portare a termine la trattazione di molteplici provvedimenti di particolare importanza per il comune;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Pescasseroli affidata al direttore di sezione dott. Alessandro Colagrande con il citato decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata ai termini di legge, per i motivi di cui in premessa.

L'Aquila, addì 26 dicembre 1973

Il prefetto: CULCASI

(313)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 169-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 169-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Bartoli & Russo con sede in Napoli, via Scarlatti n. 71.

(259)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edificatrice e di consumo « Cinque giornate », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1974 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edificatrice e di consumo « Cinque giornate », con sede in Milano, composto dai signori: Enni dott. Angelo, presidente; Menotti avv. Nerone e Piazza Oreste, membri.

(296)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° giugno 1973 al 30 giugno 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera *d*), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 novembre 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 7318, numero della tariffa 11.02-A-VI, statistica codice 11.02-130 (semole e semolini: di riso), IV colonna, prelievo da Paesi terzi dal 1° giugno 1973 all'8 giugno 1973, leggere « 156,25 » anzichè « 156,20 ».

(273)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di entomologia agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di entomologia agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(317)

Vacanza della prima cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, è vacante la prima cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(316)

Vacanza della cattedra di anestesiologia e rianimazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di anestesiologia e rianimazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(386)

Vacanza della cattedra di teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(318)

Vacanza della seconda cattedra di igiene presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la 2ª cattedra di igiene, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(314)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1973, il comune di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.039.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(320)

Autorizzazione al comune di Bomarzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1973, il comune di Bomarzo (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(321)

Autorizzazione al comune di Ponsacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1973, il comune di Ponsacco (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.734.944, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(322)

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1974, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.120.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1915, n. 51.

(323)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1973, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.068.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(324)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	641 —	641 —	637 —	641 —	638 —	641,10	640,80	641 —	641 —	641 —
Dollaro canadese	646,65	646,65	643,30	646,65	642 —	646,60	646,25	646,65	646,65	646,65
Franco svizzero	188,20	188,20	188	188.20	187.65	188.20	188,35	188,20	188,20	188.20
Corona danese	94,83	94,83	95,85	94,83	94,40	94,85	94,85	94,83	94,83	94,83
Corona norvegese	106,03	106,03	105,70	106,03	105,50	106,05	106,05	106,03	106,03	106,00
Corona svedese	132,05	132,05	132,50	132,05	131,50	132,10	132,10	132,05	132,05	132,05
Fiorino olandese	217 —	217 —	216,72	217 —	216 —	217,05	217 —	217 —	217 —	217 —
Franco belga	14,89	14,89	14,92	14,89	14,75	14,88	14,9050	14,89	14,89	14,89
Franco francese	128,12	128,12	128,80	128,12	123,50	128,12	128,39	128,12	128,12	128,12
Lira sterlina	1407,50	1407,50	1412 —	1407,50	1409,50	1407,50	1404 —	1407,50	1407,50	1407,50
Marco germanico	225,50	225,50	225,90	225,50	224,75	225,50	225,30	225,50	225,50	225,50
Scellino austriaco	30,71	30,71	30,78	30,71	30,50	30,70	30,74	30,71	30,71	30,71
Escudo portoghese	23,76	23,76	23,73	23,76	23,60	23,75	23,80	23,76	23,76	23,76
Peseta spagnola	11,12	11,12	11,15	11,12	11,10	11,15	11,08	11,12	11,12	11,12
Yen giapponese	2,138	2,138	2,16	2,138	2,10	2,13	2,15	2,138	2,13	2,13

Media dei titoli del 15 gennaio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,400
Redimibile 3,50 % 1934	98,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,200
» 5 % (Ricostruzione)	98,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,925
» 5 % (Città di Trieste)	98,250
» 5 % (Beni esteri)	94,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,600
» 5,50 % » » 1968-83	92,450
» 5,50 % » » 1969-84	92,50
» 6 % » » 1970-85	96,725
» 6 % » » 1971-86	96,725
» 6 % » » 1972-87	96,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	640,90
Dollaro canadese	646,45
Franco svizzero	188,275
Corona danese	94,84
Corona norvegese	106,04
Corona svedese	132,075
Fiorino olandese	217 —
Franco belga	14,897
Franco francese	128,255
Lira sterlina	1407,75
Marco germanico	225,40
Scellino austriaco	30,725
Escudo portoghese	23,78
Peseta spagnola	11,10
Yen giapponese	2,144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Nomina di membri aggregati alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1340;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto 16 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 8 Interno, foglio n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A. A. I.);
Visto il decreto 8 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1973, registro n. 24 Interno, foglio n. 326, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;
Considerato che occorre aggregare alla commissione suddetta quattro membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo;

Decreta:

Sono aggregati alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo, i docenti qui di seguito indicati:

Omodei prof.ssa Matilde nata Zecca, ordinaria di lingua e letteratura francese presso l'istituto tecnico commerciale «Q. Sella» di Roma;

Tavernini prof.ssa Giulia nata Fabrocino, ordinaria di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale «Q Sella» di Roma;

Zagarese D'Addio prof.ssa Giovanna, ordinaria di lingua tedesca presso il liceo ginnasio statale «Mameli» di Roma;

Tiberio Bermudo prof.ssa Maria del Pilar, ordinaria di lingua spagnola presso la scuola media statale «Baccelli» di Roma.

Ai predetti membri aggregati saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1973
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 390

(79)

Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto 8 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1973, registro n. 24 Interno, foglio n. 326, con il quale è stata costituita la commissione del concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) indetto con decreto 16 novembre 1972;

Visto il decreto in data 1° ottobre 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si provvede ad aggregare alla suddetta commissione quattro membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo;

Considerato che la prof.ssa Giulia Tavernini nata Fabrocino, ordinaria di lingue e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale «Q. Sella» di Roma, si trova nella impossibilità di partecipare al suddetto concorso, quale membro aggiunto della commissione;

Decreta:

Il prof. Dario Gazzoni Pisani, ordinario di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale «Q. Sella» di Roma, è nominato membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'A. A. I. in sostituzione della prof.ssa Giulia Tavernini nata Fabrocino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1973

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1973
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 394

(80)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige

Il titolo, sia nel sommario che nel testo, del decreto ministeriale 15 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 28 dicembre 1973, alla pagina 8435 (n. 13871 di redazione), invece di: «Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1973-74 *ai figli dei segretari comunali e provinciali in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza*», deve leggersi: «Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1973-74 *agli orfani dei segretari comunali e provinciali*».

Nel contempo, il titolo, sia nel sommario che nel testo, del decreto ministeriale 15 dicembre 1973, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 8436 (n. 13872 di redazione), invece di: «Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1973-74 *agli orfani dei segretari comunali e provinciali*», deve leggersi: «Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1973-74 *ai figli dei segretari comunali e provinciali in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza*».

(330)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1971-72 nominata con decreto ministeriale 18 maggio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1971-72 con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Labriola Ernesto, nato a Chiaromonte il 22 luglio 1934 . . . . . . punti 100 su 100
2. Sanna Gianpietro, nato a Milano il 24 giugno 1932 . . . . . . » 100 »
3. Longhini Carlo, nato a Ferrara il 20 gennaio 1938 . . . . » 99 »
4. Buonanno Carlo, nato a Napoli il 1° novembre 1935 . . . . . . » 94 »
5. Poggio Gianluigi, nato a Milano il 2 aprile 1937 . . . . » 94 »

6. De Venuto Giuseppe, nato a Bari l'8 novembre 1937 . . punti 93 su 100
7. Pandolfo Guglielmo, nato a Torino il 7 luglio 1934 . » 93 »
8. Parigi Antonio, nato a Torino il 7 novembre 1925 . » 93 »
9. Materazzi Franco, nato a Castiglion Fiorentino il 29 luglio 1933 » 91 »
10. Bassi Giampaolo, nato a Piancastagnaio il 16 marzo 1932 . » 90 »
11. Sperandeo Velio, nato a Lauro il 13 settembre 1936 . » 90 »
12. De' Thomatis Mario, nato a Imperia il 29 dicembre 1936 » 89 »
13. Maseri Attilio, nato a Udine il 12 novembre 1935 . » 89 »
14. Valentini Ermete, nato a Concei l'8 gennaio 1927 » 89 »
15. Franchi Franco, nato a Firenze l'11 settembre 1930 . » 88 »
16. Federighi Giancarlo, nato a Lucca il 21 settembre 1935 » 87 »
17. Giusti Costantino, nato a Lucca il 10 aprile 1930 » 87 »
18. Gronda Maurizio, nato a Milano il 22 settembre 1937 » 87 »
19. Iacobellis Gianfranco, nato a Pescara il 24 giugno 1936 » 87 »
20. Lombardi Domenico, nato a Roma il 18 giugno 1935 » 87 »
21. Neri Giorgio, nato a Milano il 25 agosto 1934 » 87 »
22. Sandri Renato, nato a Rosà il 23 settembre 1937 . » 87 »
23. Zanuttini Domenico, nato a Corno di Rosazzo il 4 aprile 1935 . » 87 »
24. Chiesa Roberto, nato a Casteggio l'8 aprile 1937 » 86 »
25. Marianí Mario, nato a Siena il 22 gennaio 1936 » 86 »
26. Ceron Giglio, nato a S. Giovanni Ilarione il 13 settembre 1936 » 85 »
27. Testoni Francesco, nato a Sassari il 17 maggio 1924 . » 85 »
28. Di Gregorio Domenico, nato a Monteodorisio il 9 settembre 1934 » 84 »
29. Lolli Giorgio, nato a Bologna il 4 aprile 1931 » 84 »
30. Mellini Mario, nato a Rio Marina il 18 giugno 1933 » 84 »
31. Soro Angelo, nato a Mirandola il 26 marzo 1934 » 84 »
32. Zanini Sergio, nato a S. Massimo all'Adige il 20 agosto 1926 . » 84 »
33. Zecchi Paolo, nato a Ferrara il 21 marzo 1938 . » 84 »
34. Cinotti Giorgio, nato a Roma il 14 gennaio 1933 » 83 »
35. Bracchetti Daniele, nato ad Acquasanta Terme il 23 novembre 1936 . » 83 »
36. Capritti Antonio Gualberto, nato a San Salvatore di Fitalia il 18 gennaio 1938 » 83 »
37. D'Amelio Giuseppe, nato a Venezia-Mestre il 5 ottobre 1934 . » 83 »
38. Forni Nicola, nato ad Arpaise il 1° marzo 1932 » 83 »
39. Pentimone Ferdinando, nato a Gravina il 3 ottobre 1937 . » 83 »
40. Plastina Francesco, nato a Cosenza il 28 aprile 1935 . » 83 »
41. Marsocci Giuseppe, nato a Tora e Piccilli il 30 novembre 1928 . » 83 »
42. Rigazio Graziano, nato a Livorno Ferraris il 13 aprile 1931 . » 83 »
43. Specchia Giuseppe, nato a Sternatia il 18 gennaio 1934 . » 83 »
44. Cinelli Piero, nato a Vinci l'11 dicembre 1930 . . . . . . » 82 »
45. D'Intino Silvio, nato a Roma l'8 maggio 1930 . . . . » 82 »
46. Sartori Sergio, nato a Desenzano del Garda il 14 gennaio 1931 . . punti 82 su 100
47. Ambrosioni Ettore, nato a Roma il 14 aprile 1937 . » 81 »
48. Carù Bruno, nato a Milano il 7 luglio 1935 » 81 »
49. Floris Bruno, nato a Roma il 19 dicembre 1929 . » 81 »
50. Menghi Bruno, nato a Ravenna il 1° ottobre 1933 . » 81 »
51. Ripa Rinaldo, nato a Pian di Castello il 25 maggio 1935 . » 81 »
52. Sanguigni Sergio, nato a Roma il 1° gennaio 1929 » 81 »
53. Todesco Silvano, nato a Peschiera del Garda l'8 giugno 1933 » 81 »
54. Lentini Giovanni, nato a Brindisi il 24 agosto 1930 » 80 »
55. Palagi Luciano, nato a Pisa il 23 dicembre 1929 . » 80 »
56. Raffo Mario, nato a Cagliari il 30 maggio 1935 . » 80 »
57. Sanson Andrea, nato a Vazzola il 5 maggio 1933 . » 80 »
58. Bonavita Ermanno, nato a Boretto il 3 febbraio 1935 » 79 »
59. Brindicci Giuseppe, nato a Bari il 26 giugno 1937 » 79 »
60. D'Annunzio Erminio, nato a Pescara il 12 dicembre 1935 » 79 »
61. Giorgetti Claudio, nato a Viareggio il 23 dicembre 1933 » 79 »
62. Manica Umberto, nato a Crotone l'8 gennaio 1932 » 79 »
63. Palmieri Mauro, nato a Monfalcone il 13 giugno 1930 » 79 »
64. Pinelli Giuseppe, nato a Bologna l'11 gennaio 1938 » 79 »
65. Santamaria Rita, nata ad Alvignano il 28 luglio 1929 . » 79 »
66. Valentini Romano, nato a Roma il 7 marzo 1934 » 79 »
67. Valori Camillo, nato a Siena il 17 aprile 1932 » 79 »
68. Vianello Stefano, nato a Domodossola il 27 gennaio 1937 » 79 »
69. Accorsi Franco, nato a Monselice il 10 febbraio 1937 » 78 »
70. Barocelli Carlo, nato a Torino il 29 gennaio 1926 » 78 »
71. Masciocco Domenico, nato ad Alberona il 21 maggio 1928 » 78 »
72. Milone Pierantonio, nato a Moretta il 4 dicembre 1932 » 78 »
73. Morace Giorgio Alessandro, nato a Crotone l'8 marzo 1930 » 78 »
74. Savio Ottavio, nato a Torino il 29 marzo 1926 . » 78 »
75. Borgatti Enrico, nato a Cento il 1° gennaio 1933 . » 77 »
76. Chiesa Ferruccio, nato a Livorno il 4 dicembre 1936 » 77 »
77. Dell'Oste Orazio, nato a Sesto al Reghena il 26 luglio 1937 » 77 »
78. Del Porto Raffaele, nato a Roma il 20 aprile 1933 » 77 »
79. Montini Tommaso, nato a Fabriano il 26 ottobre 1931 » 77 »
80. Pasotti Carlo, nato a Cava Manara il 30 giugno 1937 » 77 »
81. Scardi Sabino, nato a Canosa di Puglia il 18 giugno 1938 . » 77 »
82. Alberto Silvio, nato a Pray Biellese il 7 febbraio 1930 . . » 76 »
83. Buscarini Luigi, nato a Piacenza il 12 aprile 1933 . » 76 »
84. Corbascio Pietro, nato a Monopoli il 6 giugno 1930 . . . . . » 76 »
85. Di Russo Alfonso, nato a Formia il 4 settembre 1937 . . . . . . » 76 »
86. Donsanti Tito, nato a Roma il 26 gennaio 1927 . . . . » 76 »

87. Fasoli Giuseppe, nato a Padova il 26 maggio 1929 . punti 76 su 100
88. Ferraro Francesco, nato a Napoli il 10 ottobre 1931 » 76 »
89. Grieco Giovanni, nato a Napoli il 2 febbraio 1930 . . . » 76 »
90. Guarnieri Enio, nato a Brozzi (Firenze) il 30 giugno 1928 » 76 »
91. Montemurro Gennaro, nato a Tripoli il 26 settembre 1929 . » 76 »
92. Valagussa Franco, nato a Monza il 21 agosto 1934 . . » 76 »
93. Bacca Francesco, nato a Lecce il 4 ottobre 1936 » 75 »
94. Bellardo Giuseppe, nato a Torino il 10 marzo 1924 . » 75 »
95. Biagi Giulio, nato a Grosseto il 5 febbraio 1934 . » 75 »
96. Bianchi Gaetano, nato a Rivolta d'Adda il 18 dicembre 1936 » 75 »
97. Chioin Raffaello, nato a Treviso il 5 settembre 1936 » 75 »
98. De Tommasis Luigi, nato a Napoli il 2 agosto 1923 » 75 »
99. Fermariello Ugo, nato a Napoli il 3 maggio 1924 . » 75 »
100. Greco Valentino, nato a Napoli il 2 dicembre 1935 . » 75 »
101. Greggia Giorgio, nato a Treviglio il 6 settembre 1932 . » 75 »
102. Mainardi Mauro, nato a Truccazzano il 27 marzo 1932 » 75 »
103. Martines Carmelo Carlo, nato a Tripoli il 16 marzo 1934 . . . . . » 75 »
104. Mauro Bartolomeo, nato a Mazara del Vallo il 30 luglio 1928 . » 75 »
105. Patrignani Sergio, nato a Venezia il 28 marzo 1930 . » 75 »
106. Picone Angelo, nato a Milazzo il 20 giugno 1925 . » 75 »
107. Purcaro Augusto, nato ad Ariano Irpino il 14 settembre 1934 . » 75 »
108. Soldati Bruno, nato a Lurago d'Erba il 7 agosto 1928 » 75 »
109. Stritoni Paolo, nato a Udine il 17 ottobre 1937 . » 75 »
110. Barletta Ottavio, nato a Levanto l'8 maggio 1926 . » 74 »
111. Borgo Emilio, nato a Genova-Cornigliano il 19 marzo 1934 . » 74 »
112. Ongari Renato, nato a Mantova il 1° luglio 1935 » 74 »
113. Parchi Claudio, nato a Trieste il 29 giugno 1932 » 74 »
114. Rulli Vincenzo, nato a Bovalino il 24 febbraio 1928 » 74 »
115. Alcini Enrico, nato a Massa Martana il 16 maggio 1935 . » 73 »
116. Bartoli Graziano, nato a Cesenatico il 6 novembre 1935 . » 73 »
117. Bergamaschi Lanfranco, nato a Mornico al Serio il 28 giugno 1929 » 73 »
118. Bossa Pasquale, nato a Salerno il 15 agosto 1926 . » 73 »
119. Bottoni Renato, nato a Porto Tolle il 31 agosto 1926 . » 73 »
120. Di Bartolo Zuccarello Giuliano, nato a Roma il 7 dicembre 1931 » 73 »
121. Germanà Gaetano, nato a Castell'Umberto il 29 maggio 1933 . » 73 »
122. Lombardi Giuseppe, nato a San Marino il 15 marzo 1937 . » 73 »
123. Marchesi Enzo, nato a S. Zenone Alpo il 26 marzo 1922 » 73 »
124. Martinoli Elisa, nata a Trieste il 2 gennaio 1929 . » 73 »
125. Nardelli Alessandro, nato a Gubbio il 7 luglio 1929 . . . » 73 »
126. Nazzaro Nicola, nato ad Avellino il 5 agosto 1928 . . . . » 73 »
127. Nicita Mauro Vittorio, nato a Bologna l'11 giugno 1936 . . . . » 73 »
128. Paparella Paride, nato a Bologna il 2 agosto 1927 . . punti 73 su 100
129. Rossi Sauro, nato a Glasgow il 12 settembre 1924 . » 73 »
130. Tabarroni Federico, nato a Bologna il 3 gennaio 1934 . » 73 »
131. Alicicco Carlo, nato a Nuoro il 20 gennaio 1932 . . . » 72 »
132. Anselmino Aldo, nato a Settimo Torinese il 10 maggio 1925 . » 72 »
133. Biella Angelo, nato a Seregno il 23 gennaio 1923 . . » 72 »
134. Caponnetto Salvatore, nato a Catania il 20 agosto 1927 » 72 »
135. Granatelli Salvatore, nato a Petritoli il 10 marzo 1929 . » 72 »
136. Maieron Pierluigi, nato a San Vito al Tagliamento il 26 gennaio 1929 » 72 »
137. Portoghese Giuseppe, nato a Benevento l'11 gennaio 1928 . » 72 »
138. Riva Domenico, nato a Desio il 30 giugno 1930 » 72 »
139. Santini Leonardo, nato a Vinci il 23 febbraio 1927 . » 72 »
140. Taglioni Antonio, nato a Roma il 22 luglio 1925 . . » 72 »
141. Zerauschek Mario, nato a Zara il 26 marzo 1930 . . . » 72 »
142. Pelosi Giancarlo, nato a Milano il 7 luglio 1937 . . . . . » 71 »
143. Abrate Marco, nato a Torino il 3 luglio 1925 . . . » 70 »
144. Agostoni Antonio, nato a Novate Milanese il 18 settembre 1928 . . » 70 »
145. Albano Angelo, nato a Taranto il 22 febbraio 1934 . . . . » 70 »
146. Arienzo Francesco, nato a Castellammare di Stabia il 21 febbraio 1924 . » 70 »
147. Baldi Luigi, nato a Cava dei Tirreni il 18 settembre 1928 . . . » 70 »
148. Battaglia Antonino, nato a Termini Imerese il 1° luglio 1937 . . » 70 »
149. Bonofiglio Antonio, nato a Borgo Partenope l'8 giugno 1932 . . . . » 70 »
150. Borsò Maria Teresa, nata a Pisa il 15 ottobre 1933 . . . . . » 70 »
151. Bozza Giorgio, nato a S. Maria di Sala il 25 ottobre 1931 . . » 70 »
152. Brina Aldo, nato a Milano il 6 febbraio 1918 . . . . . . » 70 »
153. Candelmo Augusto, nato ad Avellino il 18 ottobre 1926 . . . . » 70 »
154. Cantalamessa Luigi, nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile 1933 . . . . » 70 »
155. Casaccia Michele, nato a Riccia il 3 dicembre 1936 . . . . . . » 70 »
156. Casella Giuseppe, nato a Raccuia il 4 maggio 1925 . . . . » 70 »
157. Castaldi Duilio, nato a La Spezia il 2 settembre 1923 . . . . » 70 »
158. Catalano Vincenzo, nato a Viterbo il 2 giugno 1929 . . . . » 70 »
159. Cataliotti Carmelo, nato a Catania il 27 settembre 1927 . . . . » 70 »
160. Chiti Enrico, nato a Giuncarico di Gavorrano il 2 agosto 1921 . . . » 70 »
161. Chiurato Giovanni, nato a Rosà il 2 marzo 1934 . . . . . » 70 »
162. Cione Romolo, nato a Montella il 16 febbraio 1926 . . . . . . » 70 »
163. Como Giulio, nato a Napoli il 18 novembre 1935 . . . . » 70 »
164. Conti Maggiorino, nato a Francavilla Bisio il 13 marzo 1931 . . » 70 »
165. Correale Ernesto, nato a New York il 7 settembre 1926 . . . » 70 »
166. Critelli Giuseppe, nato a Tiriolo il 14 settembre 1937 » 70 »
167. Cultrera Giovanni, nato a Francoforte il 18 novembre 1931 » 70 »
168. De Cristofaro Arduino, nato a Bisegna il 21 novembre 1925 . . » 70 »

169. De Giuli Settimo, nato a Brescia il 27 giugno 1931 . punti 70 su 100
170. De Martino Rosaroll Guido, nato a Roma il 16 aprile 1936 » 70 »
171. Descovich Giancarlo, nato a Fiume il 2 marzo 1937 » 70 »
172. Di Maria Antonio, nato a Gratteri il 18 maggio 1914 » 70 »
173. Di Stefano Filippo, nato a Castel di Judica il 17 giugno 1930 » 70 »
174. Donati Giancarlo, nato a Padova il 4 febbraio 1937 » 70 »
175. Fancini Pietro, nato a Milano il 2 giugno 1930 » 70 »
176. Ferlito Salvatore, nato a Catania il 6 agosto 1935 . » 70 »
177. Ferrari Gian Piero, nato a Casale Litta il 16 dicembre 1932 » 70 »
178. Filocamo Giovanni, nato a Serra San Bruno il 18 settembre 1936 » 70 »
179. Franceschelli Walter, nato a Montazzoli il 30 giugno 1929 » 70 »
180. Gadaleta Giuseppe, nato a Milano il 4 settembre 1934 » 70 »
181 Galeone Angelo, nato a Taranto il 25 luglio 1914 » 70 »
182. Garimoldi Mario, nato a Milano il 14 ottobre 1928 » 70 »
183 Ghia Giancarlo, nato a Brescia il 24 febbraio 1937 » 70 »
184. Giudice Natale, nato a Modica l'11 aprile 1926 » 70 »
185. Giuffrida Giuseppe, nato a Misterbianco il 4 novembre 1933 » 70 »
186. in Zon Bretteri Maria Rosa, nata a Mandello Lario il 19 aprile 1927 » 70 »
187 Lai Luigi, nato a Modena l'11 ottobre 1926 » 70 »
188. Laurenti Giovanni Battista, nato a Viterbo il 23 febbraio 1933 » 70 »
189. Lixi Mario, nato a Cagliari il 26 maggio 1930 » 70 »
190. Lombardi Salvatore, nato a Beltiglio di Ceffaloni il 27 giugno 1928 » 70 »
191. Mangano Giuseppe, nato a Messina il 27 ottobre 1923 » 70 »
192. Martinelli Marcello, nato ad Ancona l'8 dicembre 1925 » 70 »
193. Martinesi Luigi, nato a Brindisi il 10 giugno 1927 » 70 »
194. Martini Mario, nato a Cassano Magnago il 19 gennaio 1922 . » 70 »
195. Masotti Giulio, nato a Serravalle Pistoiese il 4 marzo 1935 » 70 »
196. Maurino Antonio, nato ad Aversa il 16 ottobre 1930 . » 70 »
197 Melaragno Erberto, nato a Forlì del Sannio il 18 marzo 1932 » 70 »
198. Montemartini Carlo, nato a Pavia il 13 ottobre 1926 . » 70 »
199. Neri Augusto, nato a Livorno il 21 aprile 1925 . » 70 »
200. Pagnoni Danilo, nato a Montecalvo in Foglia il 22 giugno 1929 . » 70 »
201. Panetta Franco, nato a Bernalda il 1° agosto 1935 . » 70 »
202. Papale Ignazio, nato a Caltagirone il 21 febbraio 1924 . . » 70 »
203. Papandrea Giulio Cesare, nato a Careri il 10 aprile 1937 . . . . . » 70 »
204. Pennesi Alessandro, nato a Civitanova Marche il 19 ottobre 1935 . . » 70 »
205. Pessetti Giuseppe, nato a Napoli l'8 ottobre 1929 . . . . . . » 70 »
206. Pezzano Antonio, nato a Palizzi il 26 marzo 1933 . . . . » 70 »
207. Piva Mario, nato a Mantova il 16 ottobre 1927 . . . . » 70 »
208. Primerano Martino, nato a Soriano Calabro il 26 marzo 1931 » 70 »
209. Proto Cesare, nato a Tunisi il 19 settembre 1934 . . . . . » 70 »
210. Restivo Onofrio, nato a Campofranco il 29 ottobre 1937 . . . . . . punti 70 su 100
211. Rivolta Salvatore, nato a Marchirolo il 25 giugno 1926 . . . . . » 70 »
212. Rosato Pasquale, nato a Spinazzola il 14 marzo 1937 . . . . . . » 70 »
213. Rossetto Loris, nato a Napoli il 1° gennaio 1926 . . . . » 70 »
214. Rotondo Luigi, nato a Molfetta il 14 ottobre 1928 . . . . . . » 70 »
215. Russo Giovanni, nato a Napoli il 22 giugno 1929 . » 70 »
216. Salazzari Giancarlo, nato a Verona il 14 luglio 1936 . » 70 »
217. Scicchitano Eugenio, nato a Isca sullo Ionio il 1° dicembre 1930 . » 70 »
218. Scriveres Giuseppe, nato a Vittoria il 2 aprile 1934 » 70 »
219. Scorsone Antonino Giuseppe, nato a Villafranca Sicula il 2 aprile 1931 . » 70 »
220. Sica Antonio, nato a Napoli il 14 aprile 1930 » 70 »
221. Spagna Innocenzo, nato a Grassano il 3 marzo 1938 » 70 »
222. Spanghero Mario, nato a Monfalcone il 5 dicembre 1929 » 70 »
223. Strapparava Erasmo, nato a Verona il 13 aprile 1923 » 70 »
224. Tentori Montalto Tullio, nato a Roma il 2 dicembre 1929 » 70 »
225. Tesone Mario, nato ad Ancona il 25 giugno 1925 . . » 70 »
226. Tiburzi Lelio, nato ad Antrosano di Massa d'Albe il 14 settembre 1932 » 70 »
227. Vecchione Carlo, nato a Napoli il 7 febbraio 1929 . » 70 »
228. Vergallo Leonardo, nato a Surbo il 4 ottobre 1935 » 70 »
229. Vignola Dario, nato a Verona il 29 maggio 1924 . » 70 »
230. Vittori Natale, nato a Montappone il 17 settembre 1929 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: Gui

(90)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1973, n. **18**.

Norme per la delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 19 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

CONFERIMENTO DELLA DELEGA

Art. 1.

(*Finalità della delega*)

La presente legge stabilisce i modi ed i limiti per la delega delle funzioni amministrative alle province e ai comuni, e ai loro consorzi, alle comunità montane, o ad altri enti locali, nel quadro degli articoli 50 e 51 dello statuto.

Art. 2.
(*Conferimento e revoca della delega*)

La delega e la sua eventuale revoca sono disposte con legge regionale, previa consultazione degli enti destinatari, e sono dirette a tutti gli enti di uguale livello istituzionale.

Quando sussistono particolari motivi la delega può essere conferita ad enti singoli o a più enti che abbiano caratteri di sostanziale omogeneità in relazione alla natura delle funzioni delegate.

Le leggi di delega favoriranno l'aggregazione dei comuni, fra loro e con la provincia, in strutture associative rivolte a garantire il carattere generale ed organico della delega di funzioni regionali.

La delega è, di norma, a tempo indeterminato ed è conferita per l'esercizio di funzioni organicamente definite.

Le singole leggi di delega possono, in relazione alla natura delle funzioni delegate, prevedere una delega a tempo determinato.

Art. 3.
(*Contenuto della legge di delega*)

Le singole leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali ne determinano il contenuto, ne fissano la eventuale durata e ne disciplinano gli aspetti finanziari, stabilendo i limiti entro i quali le spese sostenute dagli enti locali per le funzioni delegate sono a carico della Regione nonchè le modalità di assegnazione e di erogazione dei mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 4.
(*Indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni delegate*)

La legge di delega determina gli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e gli obiettivi che nel quadro della programmazione regionale gli enti destinatari della delega devono perseguire.

Eventuali direttive, che rappresentino una specificazione del contenuto generale degli indirizzi della legge di delega, sono impartite dal Consiglio regionale.

L'ente delegato, qualora ritenga che le direttive contrastino con norme di legge o con principi dell'autonomia, ne può promuovere il riesame e la conferma motivata.

CAPO II

CONSULTAZIONE DEGLI ENTI
E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 5.
(*Consultazione degli enti*)

La consultazione degli enti destinatari della delega è disposta ed è effettuata dalla competente commissione consiliare permanente che ne determina le modalità di svolgimento sulla base del progetto di legge.

Le decisioni e le determinazioni degli enti sono adottate dai rispettivi consigli con apposita deliberazione.

Art. 6.
(*Ultimazione della consultazione*)

La consultazione è ultimata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, del provvedimento con il quale è stata disposta e del relativo progetto di legge.

Art. 7.
(*Partecipazione popolare*)

Nel termine di cui all'articolo precedente, oltre la giunta tutti i soggetti di cui agli articoli 39 e 40 dello statuto possono presentare alla competente commissione consiliare le loro osservazioni, deduzioni e proposte.

Art. 8.
(*Diritto all'informazione*)

Ai fini della migliore efficienza della consultazione la Regione garantisce agli enti interessati la disponibilità dei dati di cui all'art. 42 dello statuto.

CAPO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 9.
(*Menzione della delega*)

Negli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate gli enti devono fare menzione della delega ricevuta.

Art. 10.
(*Imputazione degli atti*)

Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati che pertanto ne rispondono direttamente di fronte ai terzi.

CAPO IV

REVOCA DELLA DELEGA

Art. 11.
(*Revoca in via generale*)

La delega è revocata in via generale con le stesse modalità per il suo conferimento.

Art. 12.
(*Revoca in via particolare*)

La delega può essere revocata, sentito l'ente delegato, in caso di violazione della legge di delega o delle direttive regionali.

La legge di revoca indica le modalità con le quali la Regione intende esercitare le funzioni revocate.

Art. 13.
(*Intervento sostitutivo*)

Qualora l'ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori inerenti a funzioni delegate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa diffida da parte del presidente della giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato.

La sostituzione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta di concerto con la competente commissione consiliare permanente.

E' esclusa ogni forma di avocazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.
(*Obbligo di informazione*)

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

Art. 15.
(*Comando del personale*)

A favore degli enti delegati, che ne facciano richiesta, la Regione può fare uso dell'istituto del comando per i propri dipendenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale sullo stato giuridico ed economico del personale.

Spetta al massimo organo deliberante di ciascun ente delegato determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui è reputato necessario il comando.

Il personale comandato passa alla dipendenza funzionale dell'ente delegato restando a carico della Regione ogni onere relativo.

Art. 16.
(*Utilizzazione dei beni regionali*)

Con provvedimento del consiglio regionale possono essere messi a disposizione degli enti delegati beni regionali necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 17.
(*Oneri finanziari aggiuntivi*)

L'ammontare degli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento che gravano sugli enti per effetto della delega è concordato dalla Regione con gli enti interessati e stabilito dalla legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 15 dicembre 1973

GUARASCI

(213)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 19.

Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1973-74.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 20 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che la materia per l'assistenza scolastica venga organicamente disciplinata dalla legislazione regionale ed allo scopo di intervenire tempestivamente nel suddetto campo, la giunta regionale è autorizzata, limitatamente all'anno scolastico 1973/74, ad effettuare, in favore degli alunni frequentanti le scuole della regione, gli interventi sottospecificati e nei limiti delle spese a fianco di ciascuno indicata:

1 - *a*) Contributi per acquisto di libri e sussidi didattici in favore degli alunni, in condizioni di bisogno, frequentanti le scuole medie statali nella misura di:

L. 30.000 per gli alunni frequentanti le prime classi;

L. 15.000 per gli alunni frequentanti le seconde classi;

L. 12.000 per gli alunni frequentanti le terze classi L. 1.600.000.000

b) Contributo di L. 15.000 per acquisto di libri e sussidi didattici in favore degli alunni in condizioni di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori statali, esclusi gli alunni degli istituti professionali di Stato . L. 350.000.000

Gli interventi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) possono essere disposti dalla giunta regionale in favore degli alunni frequentanti scuole medie autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che versino in stato di bisogno e ne facciano richiesta, tramite il comune di residenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi della giunta regionale non possono superare l'1 % della somma stanziata per la lettera *a*) e il 4 % di quella stanziata per la lettera *b*).

2 - *a*) Trasporto gratuito per i bambini delle scuole materne statali fino al 31 dicembre 1973 L. 20.000.000

b) Trasporto gratuito in favore degli alunni delle scuole dell'obbligo fino al 31 dicembre 1973 L. 80.000.000

c) Trasporto gratuito in favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato fino al 31 dicembre 1973 L. 100.000.000

d) Contributi ai comuni per rimborso spese di trasporto agli alunni in condizioni di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori ubicate in comuni diversi da quello di residenza fino al 31 dicembre 1973 L. 150.000.000

e) Contributi da concedere ai comuni ed agli istituti professionali di Stato per l'acquisto di scuolabus per effettuare trasporti scolastici fino al 31 dicembre 1973 . L. 600.000.000

3 - *a*) Refezione ed assistenza scolastica varia in favore dei bambini frequentanti la scuola materna statale per 1.200 sezioni fino al 31 dicembre 1973 L. 270.000.000

b) Refezione ed assistenza scolastica varia a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo fino al 31 dicembre 1973 . L. 410.000.000

4 - *a*) Posti gratuiti e semigratuiti a favore degli alunni residenzializzati nei convitti annessi agli istituti tecnici professionali di Stato fino al 31 dicembre 1973 . L. 220.000.000

5 - *a*) Sussidi scolastici ed assistenza varia per gli alunni degli istituti professionali di Stato e tecnici e libri e tasse per gli alunni degli istituti professionali di Stato fino al 31 dicembre 1973 . . L. 200.000.000

Art. 2.

La somma prevista per gli interventi di cui al punto 1 - lettera *a*) del precedente art. 1 è assegnata alle casse scolastiche in relazione al numero degli alunni frequentanti la scuola medesima.

La somma prevista per gli interventi di cui al punto 1 - lettera *b*) del precedente art. 1 è assegnata alle casse scolastiche in proporzione agli aventi diritto inclusi nelle graduatorie compilate secondo i successivi articoli.

Il consiglio della cassa scolastica di ciascun istituto provvederà, per gl'interventi di cui al precedente comma, a compilare la graduatoria degli aventi diritto al beneficio e ad effettuare gli interventi relativi di cui ai punti 1 - lettera *a*) e 1 - lettera *b*) dell'art. 1.

Art. 3.

Le somme stanziate per gli interventi previsti ai punti 2 - lettera *a*) e lettera *b*) del precedente art. 1, sono utilizzate per la concessione ai comuni di contributi, da determinarsi in proporzione diretta al numero degli alunni che devono usufruire del servizio ed alla distanza media tra l'abitazione degli alunni e la scuola.

Art. 4.

La somma prevista per gli interventi di cui al punto 2 - lettera *c*) del precedente art. 1 è utilizzata mediante la concessione, agli istituti professionali di Stato, di contributi da determinarsi in relazione al numero degli alunni che devono usufruire del servizio.

Art. 5.

La somma stanziata per gli interventi di cui al punto 2 - lettera *d*) del precedente art. 1 è utilizzata per la concessione ai comuni di contributi da determinarsi in proporzione diretta al numero degli alunni interessati ed alla distanza chilometrica tra le località di residenza e la località sede della scuola più vicina.

Art. 6.

L'80 % della somma prevista per gli interventi di cui al numero 2 - lettera *e*) del precedente art. 1 è ripartita in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna provincia della Calabria.

Il restante 20 % della somma stanziata per il medesimo punto 2 - lettera *e*) del predetto art. 1, è ripartita in misura proporzionale al numero degli istituti professionali di Stato funzionanti in ciascuna provincia.

Nell'ambito della quota assegnata a ciascuna provincia la giunta regionale, provvede a compilare la graduatoria dei comuni richiedenti il contributo, secondo i seguenti criteri di priorità:

situazione orografica del comune;
distribuzione popolazione residente sul territorio;
distanza della scuola dalle località da collegare;
esistenza dei servizi pubblici di linea;
esigenze di consolidamenti della scuola elementare.

Per i contributi da concedere agli istituti professionali di Stato, la graduatoria è compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

istituti sforniti di scuolabus;
percentuale di alunni che non usufruiscono del servizio.

I contributi sono concessi a totale copertura della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 7.

La somma prevista per gli interventi di cui al punto 3 - lettera *a*) del precedente art. 1 è utilizzata per la concessione ai comuni di contributi nella misura di L. 225.000 per sezione.

Art. 8.

La somma prevista per gli interventi di cui al punto 3 - lettera *d*) del precedente art. 1 è utilizzata per la concessione ai comuni di contributi, da determinarsi in relazione alle seguenti percentuali:

1) 40 % per le scuole a tempo pieno;

2) 40 % per le scuole che nell'anno precedente hanno usufruito della refezione, con particolare riferimento a quelle che svolgono attività integrative;

3) 20 % per le scuole che intendono realizzare attività integrative.

Art. 9.

I fondi di cui agli articoli 7 e 8 sono accreditati ai comuni e sono gestiti secondo programmi concordati con i patronati scolastici.

Per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente i comuni si devono avvalere dei patronati scolastici.

Art. 10.

mma prevista per gli interventi di cui al punto 4 - let-
el precedente art. 1 è assegnata agli istituti tecnici e
iali della regione in proporzione al numero degli iscritti
i istituto.
oncessione del beneficio in favore degli alunni provvede
io di amministrazione di ciascun istituto in base alla
ia compilata tenendo conto dei seguenti elementi fa-

) famiglia disoccupato;
) famiglia con lavoro saltuario o inabile al lavoro o

co di famiglia;
icoltà logistiche.

Art. 11.

mma prevista per gli interventi di cui al punto 5 - let-
el precedente art. 1, è assegnata agli istituti della Re-
relazione al numero degli alunni iscritti in ciascun

Art. 12.

ii della presente legge si considerano sussistere le
condizioni economiche quando l'ultimo reddito definito
ato, se di ammontare superiore a quello precedente-
inito, ai fini dell'imposta complementare della famiglia
o, non superi:
'000.000 con una persona a carico.
gni altra persona a carico si aggiungono L. 100.000.
considerati a carico anche i figli maggiorenni fino
no di età, qualora siano studenti universitari e non
redditi propri, ovvero di età superiore se riconosciuti
l ogni proficuo lavoro.

Art. 13.

mande per ottenere la concessione dei benefici previsti
sente legge devono essere presentate entro trenta giorni
ta in vigore della stessa.
unta regionale è autorizzata ad impartire, nell'ambito
i fissati dalla legge, le istruzioni necessarie per l'attua-
a medesima.

Art. 14.

iti destinatari dei contributi sono tenuti a fornire, alla
il rendiconto particolareggiato delle spese.

Art. 15.

li interventi previsti dall'art. 1 della presente legge, è
to il limite di impegno di L. 4.000.000.000 a carico del-
finanziario 1973.

Art. 16.

opertura dell'onere di L. 4.000.000.000 derivante dall'ap-
della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario
rovvede mediante riduzione di pari importo del fondo
l cap. 5681 dello stato di previsione della spesa - ta-
per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 17.

stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'eser-
nziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

uzione:

5681 - sez. V - rubr. 7. — Fondi per far gli oneri dipendenti da provvedimenti regionali in corso di approvazione .	L. 4.000.000.000
Totale variazioni in diminuzione .	L. 4.000.000.000

nto e modifica nella denominazione:

SEZIONE IV - RUBRICA 5

4730. — Contributi per acquisto di libri didattici in favore degli alunni frequen- cuole medie statali o autorizzate a rila- oli di studio riconosciuti dallo Stato	L. 1.600.000.000
4731. — Contributo di L. 15.000 per ac- libri e sussidi didattici in favore degli condizioni di bisogno, frequentanti le edie superiori statali, esclusi gli alunni tuti professionali di Stato .	350.000.000

Di nuova istituzione:

SEZIONE IV - RUBRICA 2

Cap. 4741. — Contributi per il trasporto gratuito dei bambini delle scuole materne statali . .	L. 20.000.000
Cap. 4742. — Contributi per istituire la refezione e per l'assistenza scolastica varia in favore dei bambini frequentanti la scuola materna statale per 1.200 sezioni	» 270.000.000

SEZIONE IV - RUBRICA 4

Cap. 4743. — Posti gratuiti e semigratuiti a favore degli alunni residenzializzati nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato ed agli istituti tecnici	L. 220.000.000
Cap. 4744. — Sussidi scolastici ed assistenza varia per gli alunni degli istituti professionali e tecnici; libri e tasse per gli alunni degli istituti professionali di Stato	» 200.000.000

SEZIONE IV - RUBRICA 5

Cap. 4745. — Contributi per il trasporto gratuito in favore degli alunni della scuola dell'obbligo	L. 80.000.000
Cap. 4746. — Contributi per il trasporto gratuito in favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato	» 100.000.000
Cap. 4747. — Contributi da concedere ai comuni ed agli istituti professionali per l'acquisto di scuolabus per effettuare trasporti scolastici	» 600.000.000
Cap. 4748. — Contributi per la refezione ed assistenza scolastica varia a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e delle scuole a tempo pieno	» 410.000.000
Cap. 4749. — Contributi ai comuni per rimborso spese di trasporto agli alunni in condizioni di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori ubicate in comuni diversi da quello di residenza	» 150.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L. 4.000.000.000

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 18 dicembre 1973

GUARASCI

(281)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. 20.

Provvedimenti per agevolare il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 27 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali della Calabria, la Regione concede a comuni e province e loro consorzi nonchè ad enti ospedalieri contributi annui costanti, nella misura del 7 % della spesa riconosciuta am-

missibile, per la durata del mutuo da contrarre per gli scopi di cui alla presente legge con istituti di credito e per un periodo massimo di 35 anni.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla giunta regionale entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Le domande devono essere corredate:

a) dalla deliberazione dell'ente richiedente con la annotazione dell'esecutività della medesima;

b) da una relazione sull'utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'opera.

Art. 3.

La ripartizione dei contributi è fatta sulla base dei programmi approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

L'ente concessionario è tenuto a presentare gli elaborati tecnici entro 6 mesi dalla emissione della promessa di contributo.

Art. 4.

I contributi sono concessi, in conformità ai programmi approvati dal consiglio regionale, dalla giunta e sono versati direttamente all'ente interessato ovvero all'istituto mutuante secondo le modalità che sono stabilite nel provvedimento di concessione.

Spetta alla giunta regionale la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere stesse.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 500 milioni annui per 35 anni.

Per far fronte agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 e successivi di un capitolo denominato « contributi costanti trentacinquennali sui mutui contratti da comuni e province e loro consorzi nonchè da enti pubblici ospedalieri per il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili della Calabria », dell'importo di L. 500 milioni.

Il capitolo istituito ai sensi del precedente comma viene incluso nell'elenco « spese obbligatorie e d'ordine » annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1973 e di quello degli anni successivi.

Agli oneri per il 1973 si farà fronte con la riduzione di L. 500 milioni del capitolo 5681, n. 4 « fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 21 dicembre 1973

GUARASCI

(282)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. 21.

Variazioni al bilancio regionale per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *dicembre* 1973)

(283)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. 22.

Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e ordinamento dell'organo regionale di controllo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Esercizio delle funzioni di controllo

La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, secondo le modalità previste dalla presente legge, in armonia con i princìpi della Costituzione, ed a mezzo dell'organo regionale costituito nei modi stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Art. 2.

Organo regionale di controllo

L'organo regionale di controllo svolge le funzioni di controllo in forma decentrata in conformità dell'art. 54 dello statuto ed è composto:

a) dal comitato regionale di controllo con sede nel capoluogo della Regione;

b) dalle sezioni del comitato regionale con sede nei capoluoghi di provincia.

Con altre leggi regionali potranno essere istituite Sezioni circondariali del comitato di controllo che si rivelassero necessarie per favorire un ulteriore decentramento.

Art. 3.

Composizione dell'organo regionale di controllo. Incompatibilità

Per la composizione del comitato regionale e delle sue sezioni decentrate, per la nomina dei rispettivi componenti effettivi e supplenti, nonché per la determinazione delle relative incompatibilità valgono le disposizioni contenute nelle leggi della Repubblica.

Art. 4.

Autonomia funzionale dell'organo di controllo

Il comitato regionale e le sezioni decentrate svolgono le loro funzioni di controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali in modo autonomo.

Il comitato e le sezioni decentrate non possono formulare richieste di pareri tecnici ad altre pubbliche amministrazioni né promuovere né svolgere diretta attività di consultazione delle associazioni di categoria e delle altre formazioni civili.

La trasmissione degli atti del comitato e delle sezioni alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Della trasmissione viene data contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Durata in carica dell'organo di controllo

Il comitato regionale e le sezioni decentrate durano in carica sino alla rinnovazione, anche anticipata per effetto di scioglimento, del consiglio regionale, ma esercitano le loro funzioni sino alla costituzione dei nuovi organi di controllo.

I componenti del comitato e delle sezioni possono essere rieletti.

Art. 6.

Decisioni dell'organo regionale di controllo

Nell'esercizio delle sue funzioni l'organo regionale di controllo pronuncia:

a) dichiarazione che l'atto è immune da vizi;

b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;

c) ordinanza motivata di richiesta di riesame per i rilievi di merito.

Al di fuori di quelli tassativamente indicati nel comma precedente non possono essere adottati altri provvedimenti decisionali, né provvedimenti condizionati o comunque modificativi dell'atto soggetto a controllo.

Titolo II

NORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 7.

Costituzione e funzionamento dell'organo di controllo

Il comitato regionale e le sezioni decentrate sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale fissa con proprio provvedimento la data di insediamento del comitato e delle sezioni decentrate e designa, per ciascuno di essi, un funzionario della Regione incaricato di espletare le funzioni di segretario.

Le adunanze del comitato e delle sezioni, fino alla nomina dei loro presidenti, sono presiedute dal componente effettivo più anziano; l'anzianità si desume dalla data della nomina ovvero, in caso di nomina contemporanea, dal maggiore numero di voti; in caso di parità di voti, dall'età.

Art. 8.

Elezione del presidente

Nella seduta di insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, il comitato regionale e le sezioni decentrate, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il proprio presidente tra i membri effettivi eletti dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun componente abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una terza votazione nella quale rimane eletto presidente chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, rimane eletto il più anziano di età.

Art. 9.

Sostituzioni

In caso di assenza o di impedimento i presidenti del comitato e delle singole sezioni decentrate sono sostituiti, a tutti gli effetti, dal componente effettivo designato dal consiglio regionale col maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, più anziano in età.

In caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi designati dal consiglio regionale i presidenti del comitato e delle singole sezioni decentrate sono sostituiti, a tutti gli effetti, dal componente supplente designato dal consiglio regionale, secondo i criteri del comma precedente.

Il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un altro funzionario addetto al comitato o alla sezione nominato dal presidente della giunta.

Art. 10.

Attribuzioni del presidente e dei componenti l'organo di controllo

Il presidente convoca e presiede il comitato e la sezione decentrata, ne regola l'attività secondo le norme della presente legge e ripartisce tra i membri del collegio i compiti e le attribuzioni per l'istruttoria degli atti sottoposti al controllo del collegio medesimo.

Il presidente del comitato regionale convoca e presiede l'adunanza plenaria di cui all'art. 47.

I componenti del comitato e delle sezioni decentrate incaricati dai rispettivi presidenti della trattazione di una pratica ne dirigono l'istruttoria ed elaborano le proposte da sottoporre al collegio.

I componenti dell'organo regionale di controllo non possono far parte di commissioni di qualsiasi genere nominate dagli enti controllati.

Art. 11.

Comitato e sezioni integrati dal medico provinciale

Per l'esame degli atti di cui all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il comitato e le sezioni decentrate sono integrati dal medico provinciale rispettivamente del capoluogo di Regione e dei capoluoghi di provincia.

L'assenza del medico provinciale o del suo sostituto non impedisce all'organo di controllo di deliberare.

Art. 12.

Decadenza dei componenti dell'organo di controllo

I componenti del comitato o delle sezioni decentrate che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge della Repubblica.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il presidente della giunta regionale decide definitivamente, su conforme deliberazione del consiglio.

Qualora si tratti di incompatibilità, il presidente della giunta regionale chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica di componente del comitato o della sezione e quella che ha causato l'incompatibilità.

Se il componente non vi provveda entro il termine di dieci giorni, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta lo dichiara decaduto.

Dichiarata la decadenza, il presidente della giunta regionale provvede alla sostituzione richiedendo la tempestiva designazione del sostituto all'organo competente.

Art. 13.

Dimissioni dei componenti dell'organo di controllo

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza.

Il comitato o la sezione ne prende atto nella prima seduta successiva e ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale.

Art. 14.

Reintegrazione dell'organo di controllo

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del comitato o della sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.

Colui che subentra al componente decaduto o dimissionario resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 15.

Scioglimento dell'organo di controllo

Il comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate sono sciolti in caso di contestuali dimissioni dei componenti o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

Possono essere sciolti quando nell'esercizio delle loro funzioni reiteratamente adottino provvedimenti o incorrano in omissioni che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme parere del consiglio regionale che decide, sentito il presidente dell'organo interessato, con l'intervento di due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

Nelle more della ricostituzione dell'organo, le relative funzioni di controllo vengono svolte dal comitato se lo scioglimento riguarda una delle sezioni decentrate; se lo scioglimento riguarda il comitato, le relative funzioni saranno esercitate, per gli enti a carattere regionale, dalla sezione decentrata avente sede nel capoluogo di Regione e, per gli enti a carattere provinciale, dalla sezione decentrata nel cui ambito l'ente stesso ha la sede legale.

Titolo III

DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 16.

Convocazioni

Il comitato regionale e le sezioni decentrate stabiliscono il calendario delle sedute che devono aver luogo almeno due volte la settimana.

Le sedute si svolgono nei giorni fissati ad orario stabilito e nelle sedi proprie del comitato e delle sezioni decentrate.

Il calendario viene pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» degli atti della Regione.

E' in facoltà dei presidenti di convocare i rispettivi collegi in caso di urgenza od ogni qualvolta ne ravvisino l'opportunità mediante avviso telegrafico con l'indicazione dell'ordine

del giorno da diramarsi ai componenti almeno 24 ore prima dell'ora dell'adunanza.

Alle riunioni del comitato e delle sezioni decentrate sono convocati anche i membri supplenti.

Salvo quanto previsto dal comma quarto del presente articolo, l'elenco degli argomenti da trattare deve essere messo a disposizione dei componenti effettivi e supplenti presso la segreteria del collegio almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 17.

Validità delle adunanze e delle decisioni

Le adunanze dell'organo di controllo non sono pubbliche.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.

Sugli argomenti posti all'ordine del giorno, i componenti si esprimono a voti palesi e le decisioni vengono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Non è ammessa l'astensione dal voto.

I supplenti partecipano alle sedute e possono essere nominati relatori ma partecipano alle votazioni solo in caso di assenza o di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

La sostituzione dei membri effettivi designati dal consiglio regionale avviene secondo l'ordine di nomina determinato dalla data della nomina stessa, ovvero, in caso di nomina contemporanea, dal numero di voti ottenuti; in caso di parità di voti, dall'età.

Il presidente designa i relatori dei singoli argomenti da trattare.

Le decisioni sono sottoscritte in originale dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 18.

Verifica del numero legale

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Dell'adunanza andata deserta per mancanza del numero legale è fatta menzione nel verbale, nel quale vanno indicati i nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione e di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza.

Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora, nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa l'adunanza stessa, rinviando ad altra seduta la trattazione degli argomenti residui.

Della mancanza del numero legale sopravvenuta nel corso di adunanza validamente apertasi sarà fatto constatare a verbale; restano valide le deliberazioni adottate prima del venir meno del numero legale stesso.

Art. 19.

Astensione obbligatoria

I componenti del comitato e delle sezioni decentrate non possono partecipare alle sedute nel momento in cui vengono trattati argomenti per i quali sussista un interesse proprio ovvero di imprese o di enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazioni di opera ovvero di parenti o di affini entro il quarto grado.

Art. 20.

Documentazione degli argomenti da trattare

La documenazione riguardante gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede dell'organo di controllo almeno due giorni precedenti la data fissata per l'adunanza.

Nel caso di cui al quarto comma dell'art. 16 la documentazione deve essere disponibile almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 21.

Registro e verbale delle adunanze

Il segretario del collegio cura la tenuta del verbale delle adunanze, dal quale dovrà risultare l'indicazione dei commissari presenti, del relatore designato dal presidente sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il dispositivo delle decisioni adottate.

Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.

Ha, inoltre, la facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le indicazioni da lui rese durante l'adunanza nella forma testuale da lui dettata.

I verbali sono estesi dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Essi sono approvati mediante lettura da far constare a verbale nel corso della seduta successiva.

Art. 22.

Pubblicità dei verbali e rilascio di copia di atti

I verbali delle adunanze sono pubblici.

Essi sono depositati presso la segreteria dell'organo di controllo entro venti giorni dalla data di adunanza e tutti i cittadini hanno diritto di prenderne visione e di ottenere, a proprie spese, copia autentica.

Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia delle decisioni dell'organo di controllo.

I consiglieri regionali e gli amministratori degli enti interessati al provvedimento hanno diritto di ottenere, con esenzione da spesa, copia delle decisioni emesse dall'organo di controllo, nonchè di tutti gli atti preparatori e del verbale delle adunanze.

Art. 23.

Contraddittorio con gli amministratori

Al fine di improntare il controllo a spirito di aperta collaborazione con gli enti locali e di acquistare la più completa conoscenza di particolari argomenti, il comitato e le sezioni decentrate possono invitare alle proprie sedute i rappresentanti anche di minoranza dell'ente locale interessato perchè illustrino le deliberazioni soggette a controllo.

I rappresentanti dell'ente locale interessato devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro richiesta scritta al comitato o alla sezione competente.

I rappresentanti degli enti suddetti hanno facoltà di farsi accompagnare da altri amministratori, di farsi assistere da funzionari dell'ente e di chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni.

La conseguente decisione verrà comunque assunta dal comitato o dalla sezione competente al termine dell'udienza o di una seduta successiva, senza la partecipazione degli amministratori intervenuti.

Titolo IV

DEI CONTROLLI

Art. 24.

Enti soggetti al controllo del comitato regionale

Il comitato regionale esercita il controllo sui seguenti enti:

a) province;

b) enti ospedalieri regionali o provinciali;

c) consorzi a partecipazione provinciale.

Ove del consorzio facciano parte province appartenenti a regioni diverse, il comitato esercita il controllo solo se la sede dell'amministrazione del consorzio è in Calabria;

d) consigli di valle o comunità montane di cui facciano parte le province;

e) aziende e consorzi di aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte di province.

Ove del consorzio facciano parte aziende di province appartenenti a regioni diverse, il comitato esercita il controllo solo se la sede dell'amministrazione del consorzio è in Calabria.

Art. 25.

Enti soggetti al controllo delle sezioni

Le sezioni decentrate esercitano il controllo sui seguenti enti:

a) comuni;

b) consorzi tra comuni. Ove del consorzio facciano parte comuni appartenenti a province diverse il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio;

c) enti ospedalieri zonali;

d) consigli di valle o comunità montane, tra comuni di una stessa provincia. Ove del consiglio di valle o della comunità montana facciano parte comuni appartenenti a province diverse, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consiglio di valle o della comunità montana;

e) enti comunali di assistenza ed altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ove l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza svolga la propria attività in due o più comuni appartenenti a province diverse, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. Ove l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza svolga anche la propria attività in due o più comuni appartenenti a regioni diverse, il controllo è esercitato dalla sezione solo se la sede dell'amministrazione dell'istituzione pubblica è in Calabria;

f) aziende e consorzi di aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei comuni. Ove del consorzio facciano parte aziende di comuni appartenenti a province diverse, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

Art. 26.

Atti soggetti al controllo di legittimità

Sono soggette a controllo di legittimità le deliberazioni degli enti indicati negli articoli 24 e 25.

Art. 27.

Atti soggetti al controllo di merito

Il controllo di merito sulle deliberazioni degli enti indicati negli articoli 24 e 25 è limitato ai casi previsti dalla legge.

Esso è esercitato nella forma di richiesta motivata di riesame, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 33 della presente legge, e sostituisce ogni autorizzazione o approvazione.

Art. 28.

Invio degli atti all'organo di controllo

Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo corriere, al comitato regionale o alla sezione decentrata, in duplice copia integrale autenticata, con l'attestazione, per ciascuna, dell'avvenuta pubblicazione.

Gli atti dovranno essere accompagnati da un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto nonchè dell'oggetto del medesimo.

La segreteria del comitato o della sezione decentrata competente appone sulle due copie dell'elenco il timbro-data e ne restituisce all'ente interessato una copia.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche agli adempimenti istruttori.

Art. 29.

Denuncie e reclami

Ogni cittadino può inviare all'organo di controllo competente, entro il periodo di pubblicazione, denuncia o reclamo avverso l'atto soggetto a controllo.

L'organo di controllo deve esaminare le denuncie e i reclami unitamente agli atti ai quali si riferiscono.

Art. 30.

Adempimenti istruttori

Le richieste di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio sono disposte con ordinanza del comitato o della sezione competente.

L'ordinanza va immediatamente comunicata all'ente.

Art. 31.

Termine per l'esercizio dei controlli

Il controllo va eseguito entro il termine di giorni venti dalla data di effettivo ricevimento dell'atto.

Il termine è elevato a giorni quaranta per il controllo dei bilanci.

Il termine di cui ai commi precedenti rimane interrotto se, prima della sua scadenza, il comitato o la sezione richieda all'ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

In tal caso il nuovo termine decorre dalla data di ricevimento dei predetti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica al caso in cui la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio venga rivolta ad amministrazioni diverse dall'ente interessato.

La facoltà di cui al terzo comma del presente articolo non può essere esercitata per più di una volta.

Agli effetti della decorrenza dei termini previsti dai commi precedenti, la data di effettivo ricevimento dell'atto è quella del timbro-data apposto sull'elenco di cui all'art. 28 della presente legge.

Art. 32.

Esercizio del controllo di legittimità

Nell'esercizio del controllo di legittimità, il comitato o la sezione pronuncia, con provvedimento motivato, l'annullamento degli atti illegittimi.

Art. 33.

Esercizio del controllo di merito

Quando, nei casi previsti dall'art. 27, l'organo di controllo, dopo aver accertato che non sussistano vizi di legittimità, ritenga di formulare osservazioni sul merito di una deliberazione, deve invitare, con ordinanza motivata, l'ente interessato a riprenderla in esame.

Le deliberazioni delle quali l'organo di controllo abbia chiesto il riesame possono essere confermate dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in tal caso la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo dell'ente e l'invio al comitato o alla sezione competente entro otto giorni dalla data della sua conferma.

La deliberazione di conferma integrale o parziale e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, sono soggette al solo controllo di legittimità.

La deliberazione confermata senza modificazioni non può essere annullata per vizi di legittimità che sussistevano nella prima deliberazione.

L'organo di controllo, quando deve esaminare deliberazioni per le quali le vigenti disposizioni di legge prevedono il parere di un organo tecnico, deve richiedere tale parere agli organi tecnici dell'amministrazione regionale.

Qualora l'atto soggetto al controllo di merito contenga vizi di legittimità e di merito, l'organo di controllo lo annulla segnalando altresì i rilievi di merito.

Nel caso in cui l'ente locale adotti un nuovo atto sanando i vizi di legittimità del precedente e confermandolo nel merito, secondo le modalità indicate nei commi precedenti, l'organo di controllo non potrà rinviare nuovamente l'atto per motivi di merito; resta comunque ferma la potestà di annullamento per vizi di legittimità del nuovo atto.

Art. 34.

Criteri per l'esercizio del controllo di merito

Nell'esercizio del controllo di merito, il comitato e le sezioni devono ispirarsi ai criteri rispondenti all'interesse pubblico generale in rapporto alle finalità della programmazione regionale, secondo le indicazioni del consiglio regionale.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, e per la migliore valutazione di problemi tecnici relativi ad atti sottoposti a controllo, l'organo di controllo può chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali.

Art. 35.

Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti di controllo

Del provvedimento di annullamento o di rinvio per riesame va data partecipazione all'ente, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 31.

La comunicazione, se necessario, può essere fatta anche a mezzo del servizio telegrafico; in quest'ultimo caso, la trasmissione del provvedimento deve avvenire, a pena di decadenza, entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

Il provvedimento dell'organo di controllo è pubblicato, per la durata di cinque giorni, all'albo dell'ente a decorrere dal giorno successivo alla sua ricezione.

Art. 36.

Esecutività degli atti

L'atto, pubblicato previamente ai sensi dell'art. 28 e trasmesso all'organo di controllo, diventa esecutivo:

a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 31 senza che il comitato o la sezione ne abbia disposto l'annullamento od il rinvio per riesame;

b) quando, prima della scadenza del termine di cui alla precedente lettera *a*), il comitato o la sezione abbia dato formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi;

c) quando si sia verificata la decadenza del provvedimento di controllo ai sensi dell'art. 35;

d) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.

Art. 37.

Atti urgenti ed esecutività dei medesimi

Per specifiche ragioni d'urgenza, gli atti soggetti al solo controllo di legittimità possono essere dichiarati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, immediatamente esecutivi.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente si intendono decaduti ove non siano rispettati i termini di pubblicazione e di invio all'organo di controllo previsti dall'art. 28.

Art. 38.

Controllo su conti consuntivi

Ferme restando le attribuzioni degli organi di giurisdizione contabile, il comitato e le sezioni esercitano le funzioni già assegnate dalla legge alle autorità statali sulle deliberazioni di approvazione dei conti consuntivi.

Qualora le risultanze della deliberazione non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi cittadino, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto all'organo di controllo, resta approvato in conformità delle risultanze medesime.

Il presidente del comitato o della sezione competente rilascera attestazione su richiesta degli organi interessati.

Art. 39.

Controllo sui contratti

I contratti degli enti ai quali si applica la disciplina della presente legge non sono soggetti a visto di esecutività; i procedimenti di scelta del contraente non sono soggetti ad altri controlli oltre quelli previsti dalla presente legge.

Art. 40.

Controllo sugli atti delle aziende municipalizzate

Il controllo sugli atti delle aziende e degli enti di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, per l'esercizio dei pubblici servizi attribuito al prefetto ed alla giunta provinciale ammi- [illegible] esercitato, secondo le rispettive competenze, dal comitato e dalle sezioni decentrate che lo svolgono nei limiti di cui al citato regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e secondo le modalità fissate nella presente legge.

Art. 41.

Controllo sostitutivo

I poteri di controllo sostitutivo sugli enti locali, già attribuiti al prefetto, alla giunta provinciale amministrativa e ad altri organi statali, sono esercitati dal comitato e dalle sezioni, secondo le rispettive competenze, mediante invito all'ente a compiere l'atto entro un termine determinato.

Scaduto inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma precedente, l'organo di controllo nomina un commissario per l'adozione dell'atto ai sensi di legge.

Gli atti compiuti dal commissario sono soggetti ai normali controlli.

Quando l'atto, rispetto al quale l'ente è inadempiente, concerne la nomina o la designazione di propri rappresentanti, l'invito di cui al primo comma deve essere portato a conoscenza di tutti i componenti dell'organo istituzionalmente competente a deliberare la nomina o la designazione dei rappresentanti stessi.

Art. 42.

Ispezioni e consulenza

La giunta regionale può disporre l'esecuzione di indagini ed ispezioni al fine di promuovere i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La Regione svolge compiti di consulenza per gli enti soggetti alla disciplina della presente legge.

Art. 43.

Definitività dei provvedimenti di controllo

I provvedimenti dell'organo di controllo sono definitivi.

Art. 44.

Esclusività dei controlli

Ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le funzioni di controllo sugli atti sotto qualsiasi denominazione e forma esercitate, sono sostituite dai controlli dell'organo regionale che li esercita nella forma e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Titolo V

RAPPORTI TRA L'ORGANO DI CONTROLLO E GLI ORGANI REGIONALI. COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 45.

Relazione annuale

Allo scopo di consentire l'esame dei risultati raggiunti nell'esercizio dell'attività di controllo soprattutto in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale, il consiglio regionale discute annualmente una relazione della giunta sull'attività dell'organo regionale.

A tal fine il comitato e le sezioni, in adunanza congiunta, elaborano una relazione, da trasmettere, entro il mese di febbraio di ogni anno, al consiglio regionale ed alla giunta, sull'attività svolta e sui criteri seguiti nell'esercizio delle funzioni di controllo, nella quale possono essere contenute segnalazioni degli inconvenienti riscontrati nella legislazione regionale in qualche parte oscura o incompleta e delle carenze di ordine generale nella gestione degli enti locali.

La relazione deve essere corredata dalle copie delle più significative decisioni adottate dall'organo di controllo e deve contenere, in allegato, un documento sulla situazione economico-finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati degli enti controllati.

Art. 46.

Poteri ed iniziative degli organi della Regione

Il consiglio regionale può determinare, entro l'ambito delle disposizioni di legge, i criteri di massima ai quali l'organo di controllo deve uniformare l'esercizio del controllo, con particolare riguardo alle esigenze annesse alla programmazione.

Il consiglio regionale e la giunta regionale possono chiedere agli organi di controllo le informazioni sull'attività di controllo e sull'applicazione in generale dei criteri di massima determinati ai sensi del precedente comma.

Il presidente della giunta regionale convoca, una volta all'anno, il comitato e le sezioni in seduta congiunta:

a) per esaminare la relazione di cui all'articolo precedente in ordine all'attività congiunta;

b) per esaminare e concretare le eventuali iniziative da promuovere per semplificare le procedure ed eliminare gli inconvenienti riscontrati.

Art. 47.

Coordinamento delle funzioni di controllo

Allo scopo di assicurare il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività di controllo, il presidente del comitato regionale convoca, anche su richiesta dei presidenti delle sezioni, l'adunanza generale del comitato e delle sezioni, della quale assume la presidenza, per l'interpretazione collegiale di disposizioni legislative e regolamentari che abbiano dato luogo a discordanti applicazioni e per l'esame di altre particolari questioni attinenti ad interessi generali della Regione.

Le decisioni vengono prese con il voto palese della maggioranza assoluta dei componenti dell'adunanza generale, alla quale partecipano anche i membri supplenti.

Alle riunioni predette interviene il presidente della giunta regionale o un suo delegato, senza partecipare alle votazioni

Titolo VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 48.

Organico del personale

Spetta al consiglio regionale, con specifico provvedimento, definire la ripartizione degli uffici e l'organico del personale addetto al comitato e ad ogni sezione; alla giunta regionale di assegnare il relativo personale che appartiene al ruolo organico unico della Regione.

Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 49 e 50 circa la dipendenza funzionale, spetta al presidente della giunta regionale designare, anche tra il personale in servizio presso l'organo di controllo, il rappresentante della Regione in seno alle commissioni giudicatrici per l'espletamento dei concorsi presso gli enti locali previsti dalla presente legge nonchè autorizzare le missioni del personale stesso.

Art. 49.

Segretario

Fermo il suo stato giuridico e il rapporto organico con la Regione, il segretario, designato ai sensi dell'art. 7 della presente legge, è funzionalmente alle dipendenze del comitato o della sezione alla quale è destinato e del suo presidente, per la trattazione degli affari pertinenti o connessi all'esercizio dell'attività di controllo.

Il segretario assiste alle adunanze dell'organo di controllo, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni dell'organo di controllo sui singoli atti deliberativi e, in conformità delle direttive del presidente, provvede agli incombenti che gli siano da questi commessi per il regolare funzionamento dell'organo.

Il segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni dell'organo di controllo e del suo presidente.

Art. 50.

Personale degli uffici

Fermo il loro stato giuridico ed il rapporto organico con la Regione, agli impiegati e agli altri dipendenti si applicano le disposizioni stabilite per il segretario per quanto attiene alla loro dipendenza funzionale dall'organo di controllo presso il quale prestano la loro opera.

Art. 51.

Spese per il funzionamento dell'organo di controllo

Sono a carico della Regione le spese di funzionamento del comitato e delle sezioni.

Al presidente ed ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate spetta una indennità la cui misura verrà stabilita con legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 27 dicembre 1973

GUARASCI

(284)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. 23.

Interventi in favore dell'agricoltura nel settore dei miglioramenti fondiari.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 2 del 3 gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire una sollecita attuazione delle opere di miglioramento fondiario programmate da aziende agricole, singole o preferibilmente associate, è autorizzata la spesa di:

a) lire 400 milioni per l'integrazione del contributo base facente capo al primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, fino al raggiungimento dei limiti previsti dal secondo e quarto comma dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 437;

b) lire 800 milioni quale integrazione al contributo base facente capo all'art. 16, primo e secondo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, fino al raggiungimento del limite dell'87,50 per cento fissato dall'art. 7, quarto comma, della legge 28 marzo 1968, n. 437, a favore di operatori agricoli associati, di consorzi di bonifica, dell'ente di sviluppo calabrese, dei comuni quali rappresentanti degli operatori agricoli amministrati, per la realizzazione di strade interpoderali.

I benefici di cui al comma precedente possono essere estesi anche alle aziende agricole le cui istanze, intese ad ottenere le *provvidenze previste dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910 e 28 marzo* 1968, n. 437, risultino già, in data posteriore al 28 febbraio 1971, acquisite agli atti dei vari uffici statali trasferiti alla Regione.

Art. 2.

Per ottenere i benefici di cui alla presente legge gli operatori agricoli, singoli o associati, devono presentare domanda alla regione Calabria, assessorato all'agricoltura e foreste, che provvede alla relativa istruttoria tramite i propri uffici periferici.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione che sarà indicata con decreto del presidente della giunta regionale.

Esperita la fase istruttoria la giunta regionale provvede all'emanazione del relativo decreto di impegno della spesa, di concessione del contributo e di specificazione delle modalità di erogazione delle somme.

Analoga procedura è seguita per il collaudo delle opere e per la conseguente liquidazione finale del contributo.

Art. 3.

All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 6781 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno 1972.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 27 dicembre 1973

GUARASCI

(285)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. 26.

Norme per la concessione di contributi a favore di musei di enti locali o di interesse locale ai fini della sicurezza del patrimonio storico-artistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 7 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di favorire l'installazione o il potenziamento di sistemi di sicurezza antifurto e antincendio per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico conservato nei musei di enti locali o di interesse locale riconosciuti dalle

vigenti disposizioni, concede a favore degli enti proprietari contributi « una tantum » in conto capitale, fino all'ammontare del 50 per cento della spesa ammessa.

Art. 2.

Per usufruire dei benefici previsti dal precedente art. 1, gli enti proprietari dei musei devono presentare al presidente della Regione una domanda corredata dal progetto di massima dell'opera con preventivo di spesa e da una relazione illustrativa del progetto.

Le domande relative all'anno 1973 devono pervenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi entro il 31 marzo dell'anno cui si riferiscono.

Allo scopo di accertare l'idoneità dei progetti è costituita un'apposita commissione tecnica, nominata dal presidente della Regione e composta da:

il presidente della Regione o un suo delegato con funzioni di presidente;

il soprintendente alle gallerie competente per territorio;

un ingegnere elettrotecnico o elettronico designato dalla giunta regionale;

un funzionario designato dalle competenti autorità di pubblica sicurezza;

un funzionario tecnico designato dal comando dei vigili del fuoco.

Il collaudo delle opere verrà eseguito da tecnici nominati dal presidente della Regione.

Per il funzionamento della commissione si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La concessione e l'entità dei contributi sono deliberate, in un unico provvedimento per ogni esercizio, dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e tenuto conto:

a) della consistenza e delle caratteristiche complessive del sistema di sicurezza da attuare o potenziare;

b) della funzione svolta dal museo in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio artistico e culturale e come centro di cultura e di formazione al servizio della comunità;

c) dell'ubicazione del museo, dei relativi dispositivi di sicurezza e di chiusura e dei servizi di vigilanza.

L'erogazione dei contributi è effettuata con decreto del presidente della Regione, dopo l'esecuzione del collaudo previsto dal precedente articolo.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni per gli esercizi 1973, 1974 e 1975.

All'onere derivante per l'anno 1973 si provvede mediante prelevamento della somma di lire 100 milioni dal cap. 242 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di formazione relativi al "Fondo indiviso" per interventi e attività promozionali » e con la istituzione di apposito capitolo 240-*bis* denominato « Contributi a favore di musei di enti locali e di interesse locale ai fini della sicurezza del patrimonio storico-artistico », con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Nei bilanci di spesa della Regione per gli esercizi 1974 e 1975 sarà istituito apposito capitolo in corrispondenza di quello iscritto nel bilancio 1973 e con lo stesso stanziamento.

Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi e, comunque, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Le spese per il funzionamento della commissione di cui all'art. 2 faranno carico al capitolo 29 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973, e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto

Data a Venezia, addì 5 dicembre 1973

TOMELLERI

(13877)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.